**COMUNICAZIONE A TUTTI I LAVORATORI**

Dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass).

La disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Queste disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro o i loro incaricati, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Questi controlli sono effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Saranno individuati con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui sopra.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 saranno effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi della normativa.

Qualora i lavoratori non siano in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in azienda, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La comunicazione da parte del lavoratore del non possesso di green pass deve precedere l’ingresso a lavoro. In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di green pass al lavoratore, sanzionabile, sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro dall’autorità preposta nel DL.